

ALLEGATO D

SCHEMA DI CONTRATTO

PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING "AMAZON AWS" QUALIFICATI AGID PER IL  
FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELL'AMBIENTE DI SVILUPPO "CLOUD &  
DEVOPS" DI AIFA - CIG B001B9DB29

TRA

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n.  
181 - 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella  
persona della dott.ssa **Raffaella CUGINI**, nata a Roma il 08/02/1968, in qualità di  
delegata alla sottoscrizione di atti e contratti relativi a lavori, servizi e forniture  
entro la soglia comunitaria, giusta Determinazione del Sostituto del Direttore  
Generale n. 444 del 14 novembre 2023;

E

la \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, nella persona del Sig.  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei  
necessari poteri di firma.

(ovvero in caso di Procuratore:) in qualità di Procuratore di \_\_\_\_\_,  
munito dei necessari poteri di firma giusta procura come espressamente citata nelle  
Premesse del presente Contratto.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente  
Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:  
- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le Parti;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario* indica \_\_\_\_\_, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di Aggiudicatario della procedura per l'affidamento dei servizi di Cloud computing "Amazon AWS" qualificati AgiD per il funzionamento e la gestione dell'ambiente di sviluppo "Cloud adoption & devops" di AIFA - CIG B001B9DB29, e contraente del presente Contratto;

- *Procura*, indica la procura di conferimento dei poteri di firma al Sig. \_\_\_\_\_, conferita dal \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, autenticata nella firma dal Notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, rep. n. \_\_\_\_\_, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 3, il 30 settembre 2010 al n. 4332 (solo in caso di firma del Contratto da parte di un Procuratore del Fornitore);

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Aggiudicatario;

- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Aggiudicatario;

- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e i relativi allegati, con la quale l'AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella procedura di acquisto per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Capitolato Tecnico*, indica l'Allegato B alla Lettera d'invito;

- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica presentata dal Fornitore nel corso della procedura di gara per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Servizi*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;

- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione

firmata dal *Fornitore* in merito in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_;

- *Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali*

*ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati*

*personali 2016/679*, indica la nota di designazione da parte di AIFA del responsabile

esterno al trattamento dei dati, che sarà firmata dal *Fornitore* per accettazione;

- *Polizza Assicurativa* n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;

- n. \_\_\_\_\_ *Dichiarazioni di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la

dichiarazione/i, firmata/e dal *Fornitore* in merito in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_;

b) l'AIFA, con determina dirigenziale n. 3/2024 del 12/01/2024, ha indetto la

presente procedura per un importo contrattuale massimo non garantito di euro

100.0000,00 (centomila/00) oltre IVA;

c) l'AIFA, con determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha aggiudicato - mediante

procedura negoziata tramite RdO su Me.PA. ai sensi dell'art. 50, comma 1,

lettera e) del D.Lgs. 1° aprile 2023 n. 36, avviata con Lettera di invito num. prot.

\_\_\_\_\_/P del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ per l'affidamento dei servizi di Cloud computing

"Amazon AWS" qualificati AgiD per il funzionamento e la gestione dell'ambiente

di sviluppo "Cloud adoption & devops" - CIG **B001B9DB29** - dell'Agenzia Italiana

del Farmaco, per un importo contrattuale massimo non garantito di euro

100.0000,00 (centomila/00), oltre IVA;

d) all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dall'*Aggiudicatario*, è

risultata infatti quella migliore secondo il criterio del minor prezzo, come da

determina dirigenziale di aggiudicazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e) con nota num. prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, l'aggiudicazione veniva

regolarmente notificata agli interessati secondo quanto disposto dall'articolo 90

del D. Lgs. n. 36/2023 nonché tramite il sistema di e-Procurement del Me.Pa.;

f) l'*Aggiudicatario* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage", il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA ai sensi dell'art. 99 del del D. Lgs. n. 36/2023 mediante la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici**

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto* nonché Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di Servizi (Allegato A al Bando Me.PA. "Fornitura di Beni alle Pubbliche Amministrazioni").

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano le condizioni generali di contratto di cui all'Allegato A al Bando MePA predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l'Allegato B Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato C Patto di integrità, l'Allegato) nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla *Lettera di invito* e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al *Contratto* sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 36/2023 (in appresso per brevità

anche “Codice”), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti della procedura per l'affidamento dell'appalto per i servizi oggetto del presente Contratto di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'*Aggiudicatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

## **Art. 2 – Oggetto del Contratto**

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione dei Servizi di Cloud computing “Amazon AWS” qualificati AgiD per il funzionamento e la gestione dell'ambiente di sviluppo “Cloud adoption & devops” CIG **B001B9DB29** da espletarsi secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico di cui in Premessa.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti nel Capitolato Tecnico di cui in Premessa cui integralmente si rimanda.

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

## **Art. 3 – Durata del Contratto**

1. Il presente *Contratto* decorrerà a far data dal 01/03/2024, salvo diversa indicazione di AIFA, prendendo in carico l'account AWS di AIFA già attivo. Il presente contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi ovvero fino all'esaurimento dell'importo contrattuale massimo non garantito di € 100.000,00 oltre IVA di cui al successivo

art. 4. In ogni caso il Fornitore sarà tenuto al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2. È facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

3. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'*Affidatario* l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i *Servizi* oggetto del presente *Contratto*, ove non esauritosi nell'arco dei dodici mesi di durata contrattuale.

4. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 120, comma 10 e comma 11 del Codice.

#### **Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo massimo non garantito previsto per la prestazione di tutti i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* nel corso di validità del presente *Contratto* è stabilito in € 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA. L'AIFA non garantisce al *Fornitore contraente* un corrispettivo minimo. L'importo del corrispettivo che sarà effettivamente erogato mensilmente al Fornitore, dietro presentazione di regolare fattura, con cadenza mensile posticipata, in base al consumo effettivo dei servizi Cloud AWS, sarà dato dalla applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario, pari al \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ ) sui prezzi del listino pubblico AWS, per ogni singolo servizio richiesto da AIFA ed effettivamente erogato dall'Aggiudicatario.

In particolare, l'Aggiudicatario fatturerà in euro i servizi acquistati da AIFA, applicando il tasso di cambio del giorno antecedente l'emissione della stessa fattura.

2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle forniture da erogare. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC).

3. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'*Affidatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

4. Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 al Codice, non trova applicazione al presente Contratto l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 comma 1 del Codice, rientrando il Contratto medesimo tra i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

5. L'emissione ed il pagamento della fattura sono subordinati alla piena conformità della fornitura ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché al rilascio al termine del *Contratto*, del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 50 del Codice.

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 del Codice, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP ai sensi dell'art. 38 dell'Allegato II.14 al Codice, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

6. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia, la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

7. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG **B001B9DB29**, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

L'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'applicazione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto, le fatture dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate.

Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono in

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il



regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;

- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco**

**Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR. *[ovvero in caso di fornitore estero mettere: La*

*fattura dovrà essere inviata tramite posta elettronica all'indirizzo:*

*salaposta@aifa.gov.it e per cc w.pellegrini@aifa.gov.it, specificando nell'oggetto il*

*nome del fornitore, il numero e la data della fattura; ovvero tramite invio postale*

*all'indirizzo: "Agenzia Italiana del Farmaco, Via del Tritone n. 181 – 00187 Roma". In*

*caso di invio postale, per la data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo*

*AIFA.]*

8. Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

9. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all' *Aggiudicatario* come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L' *Aggiudicatario* si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i

pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'AIFA.

11. L' *Aggiudicatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Aggiudicatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 11, comma 6, del Codice, l'*Aggiudicatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Aggiudicatario* è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'*Aggiudicatario* dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

#### **Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del contratto**

1. Nello svolgimento del *Contratto*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e

ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere le proprie prestazioni con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'erogazione della fornitura.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di erogazione della fornitura salvo specifica richiesta dell'AIFA.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna ad erogare una prestazione di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del

Contratto, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dal Settore ICT di AIFA, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Affidatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori alle prestazioni dell'*Affidatario*.

8. Il Fornitore si obbliga, senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA, in particolare nell'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto, a informare AIFA:

a) dei termini e condizioni (inclusi eventuali SLA), anche di terze parti (compresa AWS), applicabili di volta in volta ai servizi in argomento, nonché a notificare tempestivamente ad AIFA qualsiasi modifica agli stessi;

b) preventivamente delle interruzioni programmate, e tempestivamente delle interruzioni straordinarie, dei servizi forniti dall'Aggiudicatario e da AWS.

Il Fornitore si obbliga, senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA, nell'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto, a garantire, per ciascun servizio acquistato sulla piattaforma AWS, un livello di qualità non inferiore a quello atteso, di cui agli accordi tra AWS ed i propri business partner.

9. Il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi AWS e prendere in carico l'account di AIFA già attivo.

#### **Art. 6 – DEC e Responsabile Coordinatore**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 comma 8 del Codice, il dott. Andrea Fabrizi è il DEC della presente procedura deputato a svolgere compiti e funzioni di direzione

dell'esecuzione, come il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* il Sig. \_\_\_\_\_ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

#### **Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

#### **Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'AIFA che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'AIFA per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle

*Premesse* al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'art. 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza, la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

#### **Art. 9 – Penali**

1. Qualora l'*AIFA* riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'*Aggiudicatario* le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- 150,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei servizi a richiesta di cui al paragrafo 3.2 del *Capitolato Tecnico*;

2. In ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto saranno applicate altresì, a discrezione dell'*AIFA*, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato A al Bando MePA citato al precedente art. 1.

3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove

l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del

*Contratto*, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto a mezzo pec. Il Fornitore contraente dovrà comunicare, parimenti a mezzo pec all'indirizzo [procedure.gara@pec.aifa.gov.it](mailto:procedure.gara@pec.aifa.gov.it), le proprie deduzioni ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa

qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione del presente *Contratto*, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Affidatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 123 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 68 comma 17 e 19-bis del Codice.

f) L'*AIFA* procede alla sottoscrizione del presente *Contratto* ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e



fermo restando il diritto di *AIFA* al risarcimento del danno.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'*Aggiudicatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

#### **Art. 10 – Risoluzione dal Contratto**

1. L'*AIFA* avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare, l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 94 e ss. del Codice, e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

In particolare, l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti dall'*Aggiudicatario* in violazione di quanto previsto dal predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto all'*Aggiudicatario* che li ha conclusi o conferiti di contrattare con l'AIFA per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo

quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l' *Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'AIFA con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 settembre 2019, e dal D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 di modifica del predetto Codice di comportamento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l' *Aggiudicatario* si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare, l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente *Contratto*. In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 122 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e

indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

**Art. 11 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito –**

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera d), del Codice ossia ove all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120, comma 12, del Codice. In ogni caso l'AIFA non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà la facoltà per l'AIFA di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto*.

(ovvero in caso di subappalto previsto in sede di Offerta dall'Aggiudicatario:) E'

consentito il subappalto dei servizi di \_\_\_\_\_ di cui all'art. 2 punto

\_\_\_\_\_ che precede nei confronti della società \_\_\_\_\_,

giusta richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dal *Fornitore contraente*

con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, assunta al protocollo

AIFA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ contenente in allegato la

documentazione prevista dall'art. 119 del Codice.

Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi

degli artt. 94 e ss. del Codice dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della

citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà

immediatamente revocata senza che né il *Fornitore contraente* né la ditta

subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'AIFA alcuna pretesa o diritto in

merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'AIFA.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in

parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'AIFA,

pena l'immediata risoluzione del *Contratto*, fermo restando il diritto per l'eventuale

risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, l'AIFA non provvederà al

pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al

*Fornitore contraente*.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art.

119 del Codice.

#### **Art. 12 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi**

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in

merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative

relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del Contratto, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente Contratto.

2. Il Fornitore contraente si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il Fornitore contraente dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il Fornitore contraente si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'AIFA per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle Premesse al presente Contratto, viene prodotto dall'Aggiudicatario all'atto della stipula.

4. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'AIFA, previa contestazione all'Aggiudicatario delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente

*Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

5. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

6. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Aggiudicatario* possa opporvisi.

#### **Art. 13 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione**

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del sostituto del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Anna Rosa Marra;

b) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. L' *Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'*Aggiudicatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente *Contratto*.

**Art. 14 - Obblighi e responsabilità dell'*Aggiudicatario* nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto**

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 11 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato



nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'AIFA invita per iscritto l'*Aggiudicatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AIFA procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Aggiudicatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 comma 11 del Codice.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Aggiudicatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Aggiudicatario* manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche

stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Aggiudicatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'*AIFA* ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

#### **Art. 15 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 16 – Imposta di bollo**

1. Sono a carico dell'*Aggiudicatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare, il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

L'*Aggiudicatario* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, che per il contratto di cui alla presente procedura sarà pari a euro 40,00 (quaranta/00),

utilizzando il nuovo F24 ELIDE in base a quanto previsto dall'art 18, comma 10, del decreto legislativo n. 36/2023 e dall'art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso decreto.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24 ELIDE, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'*Aggiudicatario* (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);

- dei dati identificativi di *AIFA* (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);

- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);

- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG B001B9DB29)

- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Contratto per la fornitura di \_\_\_\_\_")

- codice tributo: 456T.

2. L' *Aggiudicatario* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: [protocollo@pec.aifa.gov.it](mailto:protocollo@pec.aifa.gov.it), di copia del modello F24 ELIDE pagato, contestualmente all'invio della fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "**Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG B001B9DB29, Fornitore \_\_\_\_\_**" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di 16 (sedici) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'*Aggiudicatario*. Esso è redatto su 29 (ventinove) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da *AIFA* e dall' *Aggiudicatario*.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

**Agenzia Italiana del Farmaco**

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(*Raffaella Cugini*)

(\_\_\_\_\_)

Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante legale p.t. (ovvero in caso di firma del contratto da parte del procuratore:) Procuratore munito dei necessari poteri dell'Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 – Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 – Penali

Art. 10 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 11 – Risoluzione dal Contratto

Art. 12 – Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito

Art. 13 – Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d’interessi

Art. 14 – Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 15 – Obblighi e responsabilità dell’Affidatario nei confronti del personale

utilizzato per l’esecuzione del presente Contratto

Art. 16 – Foro competente

Art. 17 – Imposta di bollo

Firm.to digitalmente